



**COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVAMENTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE**

- Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 20 novembre 2018;*
- In vigore dal 21 novembre 2018.*

INDICE

- art. 1 - Oggetto del regolamento, principi generali e definizioni
- art. 2 - Campo di applicazione
- art. 3 - Costituzione, accantonamento e percentuale del fondo
- art. 4 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo
- art. 5 - Conferimento degli incarichi, individuazione del personale e gruppo di lavoro
- art. 6 - Ripartizione dell'incentivo
- art. 7 - Termini per le prestazioni
- art. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie – penali
- art. 9 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
- art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte
- art. 11 – Disposizioni transitorie

Art. 1
Oggetto del regolamento, principi generali e definizioni

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Valdobbiate, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

art. 2
Campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori e assistenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3 primo periodo del d.lgs. 50/2016.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i servizi e le forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta sempre che per gli stessi non sia richiesta una progettazione specifica e la nomina di un direttore dei lavori – direttore dell'esecuzione.

art. 3
Costituzione, accantonamento e percentuale del fondo

4. L'Amministrazione Comunale destina ad un Fondo incentivante per le funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
5. La percentuale effettiva del fondo, di cui al comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b importo a base di gara compreso tra euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c importo a base di gara compreso tra euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d importo a base di gara compreso tra euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali o lotti, la percentuale effettiva del fondo sarà calcolata nella misura del 2% per ogni singolo sottoprogetto fino all'importo a base di gara di euro 1.000.000,00.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura e viene approvato con il progetto esecutivo o con il progetto di perizia.
5. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018.

art. 4

Percentuale destinata alla ripartizione del fondo

6. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro e

collaboratori ed assistenti di cui all'art. 101 commi 4, 5, 6 bis decreto ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49.

1. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'amministrazione comunale.
2. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

art. 5

Conferimento degli incarichi, individuazione del personale e gruppo di lavoro

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata con provvedimento del responsabile del servizio dell'unità organizzativa preposta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il responsabile dell'unità organizzativa se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, non di qualifica dirigenziale, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività ai soggetti componenti il gruppo di lavoro sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del responsabile del servizio dell'unità organizzativa preposta, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo

conto delle professionalità presenti all'interno dell'amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso responsabile del servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi dei soggetti componenti il gruppo di lavoro deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e loro assistenti e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre unità organizzative purché di identica specializzazione ed esperienza professionale. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altre unità organizzative, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il responsabile del servizio dell'unità organizzativa coinvolta. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano al gruppo di lavoro e alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;

- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice e loro assistenti di cui all' art. 101 commi 4, 5, 6 bis Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Qualora il Comune costituisca o si avvalga di una centrale unica di committenza può destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 113 del codice in riferimento ad ogni singola funzione affidata alla centrale unica di committenza.

Estratto codice art. 113 comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2

- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli appalti relativi ai servizi o forniture nel caso in cui è nominato un direttore dell'esecuzione.

art. 6
Ripartizione dell'incentivo

- 1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del servizio preposto, secondo le percentuali stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata nella tabella sottostante:

LAVORI, SERVIZI e FORNITURE					
	%	rup	tecnici	amministrativi	direzione lavori/servizi/forniture
attività del rup e collaboratori	30	80	15	5	

programmazione della spesa per investimenti	2	20	30	50	
verifica preventiva dei progetti	12	75	20	5	
redazione dei bandi capitolati e contratti	15	20	5	75	
espletamento procedure di gara	6	20		80	
direzione dei lavori	30	15	15	5	65 40 qualora intervenga la nomina degli assistenti di cui all'art. 101 comma 4 e 5 del Codice tra i quali la ripartizione avviene sulla rimanente quota del 15%.
collaudo tecnico amministrativo e cre	5	15	15	5	65
direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	30	15	15	5	65 40 qualora intervenga la nomina dell'assistente di cui all'art. 101 comma 6 bis del Codice
verifica della conformità del servizio o della fornitura	5	15	15	5	65

3. La percentuale attribuita al Rup e ai suoi collaboratori spetta per tutte le attività dell'opera bene o servizio come indicato nella tabella. Nel caso di lavori svolti in collaborazione con i privati, le percentuali della tabella potranno essere modificate dal responsabile del servizio in funzione della peculiarità del lavoro da eseguire. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento da parte del responsabile del servizio dell'attività svolta, incrementano la quota del fondo ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del codice.
4. Qualora durante l'esecuzione dell'opera del servizio, o acquisto del bene, ci sia un avvicendamento di personale sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate, alle somme gestite in relazione alle fasi delle attività svolte.

art. 7 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento di riferimento, i termini, secondo un cronoprogramma, entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante.

2. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo, il certificato di regolare esecuzione o la verifica delle conformità coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

art. 8

Riduzione delle risorse finanziarie – penali

1. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera-lavoro, servizio e fornitura, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice rispetto a quelli che saranno stabiliti nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività, saranno ripartite tra i soggetti interessati, applicando una penalità direttamente proporzionale al tempo del ritardo e/o aumento del costo, le penalità costituiscono economia di spesa.
2. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui l'incremento dei tempi e/o dei costi non sia imputabile alle attività del personale.

art. 9

Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio personale su proposta del responsabile del servizio a cui l'intervento fa capo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, secondo quanto disposto dal quarto periodo del comma 3 dell'art. 113 del codice.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
2. Qualora l'intervento la fornitura o il servizio sia superiore all'anno o qualora si prevedano sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, per colpe non imputabili ai dipendenti incaricati, è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività svolte e concluse con formale approvazione.

art. 10

Importo massimo annuale delle somme corrisposte

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, secondo quanto disposto dal quinto periodo del comma 3 art. 113 del codice.

art. 11

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni", approvato con deliberazione di giunta comunale n. 110 del 15 ottobre 2002, successivamente modificato con deliberazione giunta comunale n. 75 del 25 maggio 2004 e con deliberazione giunta comunale n. 80 del 10 agosto 2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016, nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016, purché i fondi sia stati regolarmente accantonati.

5. Per tutte le attività compiute fino al 19 aprile 2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione di giunta comunale n. 110 del 15 ottobre 2002, successivamente modificato con deliberazione giunta comunale n. 75 del 25 maggio 2004 e con deliberazione giunta comunale n. 80 del 10 agosto 2007.